

# Vorsicher Srl

Contratto di Assicurazione  
Incendio, Furto e rapina.

**Glossario e  
Condizioni di Assicurazione**

# INDICE

**Glossario**

**Condizioni di Assicurazione**

- Sezione I – Norme comuni a tutte le Sezioni**
- Sezione II - Assicurazione Incendio e ADB**
- Sezione III – Assicurazione Furto e Rapina**
- Sezione IV – Norme di adesione ed Operatività della copertura**

# GLOSSARIO

**Apparecchiature elettroniche:** I sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate; programmi di base (escluso software e applicativi in genere), compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche); personal computer, mini elaboratori fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax; registratori di cassa, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività assicurata, compresi Distributori automatici. Sono comunque esclusi i telefoni cellulari e tablet.

**Assicurato:** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Broker:** Colui che esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con Imprese di Assicurazione o Riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione.

**Contenuto domestico:** si intende: mobilio ed arredamento in genere per abitazione impianti di prevenzione e d'allarme e tutto quanto serve per uso domestico o personale compreso tappeti, arazzi, serrature e simili, oggetti d'arte (esclusi preziosi) nonché pellicce, oggetti e servizi d'argenteria, il tutto per uso domestico o personale, macchine da scrivere, calcolo e personal computer.

**a) Oggetti d' arte:** Oggetti di particolare pregio o di valore artistico, quali: quadri,

sculture, tappeti, arazzi, decorazioni, affreschi e altri oggetti d'arte; oggetti di antiquariato, raccolte e collezioni in genere, oggetti di argenteria;

**b) Preziosi:** gioielli, oggetti d'oro o di platino, oggetti non in metallo prezioso ma montati su detti metalli, pietre preziose, perle,

Sono esclusi (non fanno parte del Contenuto) i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno considerati facenti parte del Contenuto.

Sono assicurati anche i beni di proprietà di terzi purché in uso continuativo e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

**Contraente:** Il soggetto che stipula l'assicurazione, nell'interesse o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti;

**Dipendenze:** Locali non comunicanti con il fabbricato del quale fanno parte, situati negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso ed aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura.

**Esplosivi:** Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a contatto con l'aria o l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione, oppure esplodono per azione meccanica o termica. Sono comunque considerati esplosivi gli esplosivi considerati dall'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo allegato A.

**Esplosione:** Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

**Estorsione:** Sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e dipendenti a consegnare i beni e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni e valori assicurati devono essere posti in atto all'interno dei locali descritti nella Scheda di polizza.

**Fabbricato:** La costruzione edile costituente l'intero immobile o una sua porzione, sita nell'ubicazione indicata in polizza, adibita ad Abitazione

Sono compresi: opere di fondazione od interrate; recinzioni, cancellate e simili; fissi ed infissi; tende ed insegne esterne; impianti idrici, igienico - sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, serbatoi e silos in muratura come pure altri impianti od installazioni al servizio del fabbricato considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, moquette ed altri rivestimenti in genere, affreschi e statue che non abbiano valore artistico; dipendenze; pertinenze quali: centrale termica, box, cantina, cortili, giardini, attrezzature sportive e per giochi, purché realizzate nell'edificio stesso o negli spazi ad esso adiacenti, ma esclusi: parchi, coltivazioni in genere, strade private.

E' esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di Contenuto.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

**Fissi/Infissi - Serramenti:** Manufatti per la chiusura dei vani di accesso, di illuminazione, di areazione dell'Abitazione, nonché quant'altro risulta stabilmente ancorato alla struttura muraria rispetto alla quale ha funzione secondaria di finimento o protezione.

**Franchigia:** L'importo, espresso in valore assoluto, che viene dedotto dal Danno indennizzabile e che l'Assicurato tiene a suo carico.

**Furto:** Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Implosione:** Repentina rottura di contenitori per insufficiente pressione interna, o eccesso di pressione esterna, con proiezione dei frammenti verso l'interno.

**Incendio:** Combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

**Incombustibilità:** La proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

**Indennizzo:** La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

**Infiammabili:** Sostanze e prodotti non classificabili esplosivi - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977-allegato V.

**Limite di indennizzo:** L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

**Massimale:** L'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose.

Quando è previsto un limite di indennizzo questo non si intende in aggiunta al massimale, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale interessi e spese, per quella specifica situazione.

I limiti di indennizzo previsti dal contratto, si intendono prestati per periodo assicurativo.

**Occlusione:** La chiusura o la riduzione del lume della condotta determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e/o sedimentazioni.

**Polizza:** I documenti che provano l'assicurazione; si compone del presente fascicolo e delle Schede di Polizza

**Premio:** La somma dovuta dal Contraente alla Società.

**Primo rischio assoluto:** La forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

**Rapina:** La sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza alla persona che le detiene o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

**Regola proporzionale:** Quella derivante dall'art. 1907 del C.C. che stabilisce, qualora sia assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, la corresponsione di un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta.

**Rischio:** La possibilità che si verifichi il sinistro.

**Scoperto:** L'importo dell'indennizzo, espresso in percentuale, che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

**Sinistro:** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Società:** La Società assicuratrice ovvero Zurich Insurance Plc – Rappresentanza Generale per l'Italia.

**Valore commerciale** Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro tenuto conto della vetustà e del deperimento per uso o altra causa.

**Valore a nuovo:** Per il fabbricato: spese necessarie per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escluso solo il valore dell'area. Per le cose facenti parte del contenuto: le spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate nonché il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali o equivalenti per uso, qualità e rendimento.

**Videoregistrazione:** È un impianto televisivo con apparato di registrazione delle immagini. I supporti registrati devono essere conservati per almeno 15 giorni.

Quanto sono previste più telecamere, l'impianto deve essere completato con un dispositivo di commutazione ciclica che consenta la registrazione in successione delle immagini stesse.

**Reclamo:** Una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

**Reclamante:** Un soggetto che sia titolare a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio il contraente, l'assicurato, il beneficiario e il danneggiato.

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## SEZIONE I - NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

### 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

### 1.2 Altre Assicurazioni

Il Contraente (o l'Assicurato) deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per gli stessi rischi.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 C.C.

### 1.3 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 00.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i Premio le rate di Premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 00.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 00.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

### 1.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### 1.5 Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

### 1.6 Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### 1.7 Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 6° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere tramite lettera raccomandata. Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale; il recesso, da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

### **1.8 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione**

**In mancanza di disdetta, inviata tramite lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione è prorogata per almeno un anno e così successivamente.**

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

### **1.9 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **1.10 Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

### **1.11 Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione, l'assistenza e l'esecuzione del presente contratto alla Marsh Spa, Viale Bodio 33 – 20154 Milano, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione, per l'intera durata della presente assicurazione, incluse proroghe, rinnovi, riforme e sostituzioni, sempre che sia vigente il mandato di brokeraggio.

Conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti - per conto del Contraente – dal broker sopra indicato.

Pertanto, ogni comunicazione fatta dal broker, in nome e per conto della Contraente, alla Società si intenderà come fatta dalla Contraente; analogamente ogni comunicazione fatta dalla Società al broker si intenderà come fatta alla Contraente.

Per quanto riguarda l'incasso dei premi tutti di polizza, il versamento sarà effettuato dalla Contraente al sopraccitato intermediario e anche ai fini del combinato disposto degli artt. 1901 e 1924 del C.C. si intenderà come ricevuto dalla Società.

Parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al broker si intenderà come fatta alla Società, anche ai fini dell'art. 1913 C.C.

Il broker è tenuto ad inoltrare immediatamente a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.

## SEZIONE II - ASSICURAZIONE INCENDIO E ADB

### 2.1 Caratteristiche costruttive del fabbricato

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che il fabbricato e l'intero edificio di cui fosse porzione:

- abbia strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture del tetto in materiali incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici. Sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili;
- sia in buone condizioni di statica e manutenzione.

### 2.2 Circostanze influenti sul rischio e relative tolleranze - Materiali esplosivi, materiali infiammabili e merci speciali

L'esistenza nei locali dell'azienda di infiammabili, merci speciali ed esplosivi influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata alla Società.

È tuttavia tollerata, in quanto non ha influenza nella valutazione del rischio e quindi non deve essere dichiarata, l'esistenza di:

- Inflammabili: contenuti in serbatoi completamente interrati, negli impianti di sicurezza o nei serbatoi di veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore; altrimenti riposti, e sempreché l'attività assicurata non ne preveda esplicitamente l'esclusione: per non più di 400 kg;
- Merci speciali: per non più di 250 kg;
- Esplosivi: per non più di un 1 kg.

### 2.3 Oggetto dell'assicurazione – eventi assicurati

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate alle singole partite indicate nella Scheda di polizza, i danni materiali e diretti a beni assicurati, causati dai seguenti eventi:

- incendio**;
- fulmine**, esclusi i danni conseguenti a fenomeno elettrico, salvo quanto previsto al successivo articolo 2.3.p);
- esplosione, implosione o scoppio**, non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che, ad insaputa dell'Assicurato, siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà;
- caduta di aeromobili, meteoriti, veicoli spaziali**, loro parti o cose da essi trasportate;
- onda sonica** determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
- caduta di ascensori, montacarichi e simili**, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all'impianto;
- urto di veicoli o di natanti**, purché in transito su pubblica via, strada privata esterna o corsi di acqua, non appartenenti né in uso all'Assicurato o al Contraente, né al servizio dei medesimi;
- sviluppo di fumi, gas e vapori**, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica; mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi; purché conseguenti agli eventi indennizzabili a termini della presente Sezione che abbiano colpito i beni assicurati oppure cose poste nell'ambito di 20 metri da essi;
- fumo** fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- guasti** causati ai beni assicurati per ordine delle Autorità o dall'Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatti in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare il sinistro.



k) **Spese di demolizione e sgombero**, le spese documentate necessarie per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire, alla più vicina idonea discarica autorizzata i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo;

l) **Eventi Socio – politici e dolosi**

La Società a parziale deroga dell'art. 2.4 Esclusioni, lett. a) e b), indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi o sommosse o che compiano individualmente o in associazione, atti dolosi o vandalici.

**I danni causati ai serramenti sono compresi in garanzia sino ad un massimo di 1.000 euro per sinistro e anno assicurativo.**

La garanzia è estesa all'occupazione non militare del fabbricato; se la durata dell'occupazione è superiore a 5 giorni l'assicurazione è limitata ai danni da incendio, esplosione, scoppio.

**Sono esclusi i danni:**

- **causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato ovvero dell'Amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;**
- **alle insegne;**
- **di appropriazione indebita, furto, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- **subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;**
- **causati da interruzioni di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;**
- **verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizioni dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;**
- **al Contenuto in occasione di furto commesso o tentato;**
- **da usura o vetustà.**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro.

**In nessun caso la Società indennizzerà, per sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore all'80% delle somme rispettivamente assicurate per Fabbricato e/o Contenuto.**

m) **Eventi atmosferici**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da: grandine, vento (uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria) e quanto da esso trasportato ed abbattuto, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, anche di terzi, assicurate o non, poste nelle vicinanze, compresi danni da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia e quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno del fabbricato, purché avvenuti attraverso rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti provocate dalla violenza degli eventi di cui sopra o derivanti da rottura di gronde o pluviali causate da grandine;

**Sono esclusi, ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni atmosferici di cui sopra, i danni causati da:**

1. **intasamento, traboccamento, rottura di grondaie o pluviali, escluso quanto previsto sopra;**
2. **usura o anormale o mancata manutenzione o pulizia delle grondaie o dei pluviali;**
3. **rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
4. **formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua;**
5. **fuoriuscita di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali dalle usuali sponde;**
6. **mareggiate e penetrazione d'acqua marina;**
7. **cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno;**
8. **umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;**
9. **valanghe, slavine, gelo, neve;**

subiti da:

10. alberi, piante, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
11. recinti non in muratura, gru, cavi aerei, ciminiera e camini;
12. antenne;
13. cose all'aperto, ad eccezione di installazioni esterne quali pannelli solari, tende ed insegne, cancelli, muri di recinzione in muratura, serbatoi e silos in muratura ed altri impianti fissi per natura e destinazione compresi distributori automatici di sigarette purché fissati e ancorati;
14. fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro); capannoni pressostatici, tendo-strutture, tenso-strutture e simili; baracche in legno o plastica; quanto in essi contenuto;
15. serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
16. manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, per effetto di grandine.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro.

**In nessun caso la Società indennizzerà, per sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore all'50% delle somme rispettivamente assicurate per Fabbricato e/o Contenuto.**

**n) Acqua condotta e gelo**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua ed altri liquidi a seguito di **rottura accidentale di condutture e/o impianti** idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza del fabbricato assicurato

**Sono esclusi i danni:**

- da usura, corrosione, o difetto di materiali;
- da umidità, stilloididio;
- da traboccamento, rigurgito e rottura di fognature;
- a merci e prodotti la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo;
- da rottura di condutture interrato;
- da rottura degli impianti automatici di estinzione.

**Qualora lo spargimento d'acqua sia conseguente a rottura di condutture provocata da gelo sono inoltre esclusi i danni:**

- se il fabbricato è sprovvisto di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
- causati da rottura di condutture installate all'esterno del fabbricato.

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro e con il massimo indennizzo di euro 25.000 per sinistro e anno assicurativo.**

**o) Fenomeno elettrico**

La Società, a parziale deroga dell'art. 2.4 lett. j) indennizza i danni materiali e diretti, nel limite di euro 3.500,00, causati ai beni assicurati da correnti o scariche od altri fenomeni elettrici in genere, da qualsiasi motivo occasionati.

**Sono esclusi i danni:**

- causati a: lampade elettriche, tubi catodici, resistenze elettriche, trasformatori elettrici e generatori di corrente, fonti di luce, valvole termoioniche;
- dovuti a: usura o manomissione o da carenza di manutenzione; verificatisi durante le fasi di montaggio, smontaggio, prova o collaudo; dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una Franchigia di € 250,00.**

**p) Ricorso terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese (quale civilmente responsabile ai sensi di legge) per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da eventi previsti all'art. 2.3 Eventi Assicurati.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

**L'assicurazione non comprende i danni:**

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

**Non sono comunque considerati terzi:**

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del codice civile.

**2.4 Esclusioni**

**Sono esclusi i danni:**

- a) verificatisi in occasione di: atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati da atti dolosi, compresi gli atti vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
- c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, alluvioni e allagamenti, maremoti, cedimento o franamento del terreno;
- e) di smarrimento, di furto o tentato furto e rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- g) a merci in refrigerazione per effetto di anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata assicurazione;
- i) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da corrosione ed usura in generale, difetto di materiale, mancata o inadeguata manutenzione, verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi o per cause delle quali deve rispondere,

- per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- ii) di natura estetica che non compromettano la funzionalità
  - j) di fenomeno elettrico da qualunque causa dovuto, anche se conseguente a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
  - k) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato dei loro familiari conviventi, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.

## 2.5 Limiti di indennizzo

La Società, in caso di sinistro, indennizzerà per:

- **oggetti d'arte**: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 2.000,00, per singolo oggetto;
- **cose particolari**: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 2.000,00, per singolo oggetto;
- **cose contenute in locali non comunicanti con quelli del fabbricato dell'esercizio commerciale** (dipendenze): non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto. In detti locali non sono assicurati valori, preziosi e oggetti d'arte.

### 2.6.1 Colpa grave

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente Sezione, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato (e/o del Contraente) o dolo o colpa grave delle persone del cui fatto deve rispondere a norma di legge.

### 2.6.2 Buona fede

Se il Contraente/Assicurato, all'atto della stipulazione della polizza o durante il suo corso, omette di rendere dichiarazioni relative a circostanze aggravanti il rischio o rende dichiarazioni incomplete od inesatte sulle medesime circostanze e sempreché egli abbia agito in buona fede, il diritto all'indennizzo non viene pregiudicato. Il Contraente ha però l'obbligo di pagare la differenza fra i premi che sarebbero stati applicati se si fosse conosciuto il vero stato delle cose e quelli effettivamente corrisposti, e ciò dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

### 2.6.3 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, verso: le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge; le società controllate, consociate e collegate; i fornitori abituali di merci e servizi; i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari; purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

### 2.6.4 Forma di assicurazione

L'assicurazione è prestata nella forma a **Primo rischio assoluto**, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

### 2.6.5 Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco, l'assicurazione vale anche nella nuova ubicazione - a parziale deroga di quanto previsto all'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento del rischio. Durante il trasloco e per un periodo massimo di sette giorni, l'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni. L'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall'inizio del trasloco; in difetto la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24,00 del giorno della comunicazione

## SEZIONE II - ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA

### 3.1 Caratteristiche costruttive del fabbricato

L'assicurazione Furto è prestata a condizione che i locali contenenti le cose assicurate, tutti comunicanti, o non, costituenti l'intero fabbricato o parte di esso, adibiti all'attività indicata in polizza, abbiano pareti

perimetrali, solai o coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non, materiali metallici di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia.

Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a un solo piano terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale), il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, o in vetrocemento armato totalmente fisso.

### 3.2 Mezzi di protezione e chiusura

L'assicurazione Furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:

- robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali sbarre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- oppure sia protetta da inferriate di metallo o lega metallica ancorate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate. Qualora non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura di cui sopra, si applicherà quanto previsto dall'art. 3.9 della presente Sezione III.

### 3.3 Impianto di allarme

Premesso che la Compagnia ha assunto il rischio nell' ipotesi che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da impianto automatico d'allarme antifurto, **denominato SMARTHOME** e che detto impianto sia mantenuto in perfetta efficienza e attivato ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone. Qualora, in caso di sinistro, l'impianto di allarme risultasse inesistente, o inefficiente – anche in modo parziale – o non attivato, la Compagnia corrisponderà il 85% dell'importo liquidabile, restando il 15% rimanente a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all' indennizzo, farlo assicurare da altri.

In caso di applicabilità di più scoperti, le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%.

### 3.4 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro:

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a Primo Rischio Assoluto, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

### 3.5 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti tutti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti da:

**3.5.1 Furto del contenuto all'interno dei locali dell'Assicurata** a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali:

- a. violandone le difese esterne aventi le caratteristiche previste dagli articoli 3.1 e 3.2 mediante:
  1. rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
  2. uso di grimaldelli o arnesi simili;
  3. uso di chiavi false;
  4. uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all'Assicurato o a chi le detiene con il suo consenso; tale copertura è operante per 3 giorni a partire dal momento in cui l'Assicurato denuncia alla Pubblica Autorità lo smarrimento o la sottrazione;
- b. con scalata, ovvero seguendo dall'esterno una via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali (corde, scale e simili) o di particolare agilità

personale, attraverso aperture verso l'esterno situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria dall'esterno;

c. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi;

E' compreso il furto commesso dagli addetti (esclusi titolari e loro familiari) solo se avviene fuori dalle ore di lavoro, purché l'autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni e il furto sia commesso a locali chiusi.

### 3.5.2 Rapina

La garanzia è estesa alla rapina e/o estorsione avvenuta nei locali dell'Abitazione quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

### 3.6 Limiti massimi di indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate alle singole partite riportate sulla scheda di polizza.

#### **Per i danni al Contenuto, in caso di sinistro, la Società indennizzerà per:**

- **oggetti d'arte:** non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 1.000,00 per singolo oggetto.
- **cose particolari:** non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 1.000 per singolo oggetto e per sinistro;
- **cose contenute in locali non comunicanti** con quelli del fabbricato dell'azienda (dipendenze): non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto. In detti locali non sono assicurati Valori, Preziosi e Oggetti d'arte.

### 3.7 Valori

Si intendono compresi in garanzia i Valori – come da definizione – fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, della somma assicurata alla rispettiva Partita.

### 3.8 Esclusioni

**La Società non indennizza, oltre a quelli già esclusi nelle singole garanzie, i danni:**

- a) **avvenuti a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 30 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a Valori e Preziosi la sospensione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;**
- b) **agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, o, se l'Assicurato è una persona giuridica, dal Legale rappresentante, dai Soci delle Società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori;**
- c) **commessi o agevolati con dolo o colpa grave dei dipendenti;**
- d) **causati da incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura;**
- e) **causati da atti guerra anche civile, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazioni militari;**
- f) **alle cose riposte esternamente ai locali assicurati;**
- g) **verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;**
- h) **verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- i) **indiretti quali profitti sperati, danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi non riguardanti la materialità delle cose assicurate;**
- j) **ai veicoli a motore in genere, purché non siano oggetto di produzione, riparazione o custodia, relativi all'attività assicurata.**

**Relativamente ai Valori, in aggiunta alle esclusioni sopra riportate, sono esclusi i danni dovuti a:**

- k) truffa da parte di persone non dipendenti dell'Assicurato;
- l) smarrimento o misteriosa sparizione;
- m) ammanchi o perdite di qualsiasi genere;
- n) furto di valori trasportati.

### 3.9 Indennizzo parziale, con applicazione di scoperto, in casi particolari

In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazione di uno scoperto:

1. del 20%, se il furto è stato commesso con scasso dei mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto descritto nell'art. 3.2, purché questi fossero operanti.  
Tale diminuzione non si applica quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;
2. del 20%, qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali dell'Azienda.

### 3.10 Coesistenza di scoperti/franchigie a carico dell'Assicurato

Qualora in caso di sinistro risulti la concomitanza di due o più scoperti che limitino l'indennizzo, si conviene che le relative percentuali si sommino fino al massimo **del 30% complessivo**; in tal caso la Società corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo indennizzabile, restando il rimanente 30% a carico dell'Assicurato stesso.

### 3.11 Forma di assicurazione

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

### 3.12 Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco, l'assicurazione vale anche nella nuova ubicazione - a parziale deroga di quanto previsto all'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento del rischio. Durante il trasloco e per un periodo massimo di sette giorni, l'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni. L'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall'inizio del trasloco; in difetto la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24,00 del giorno della comunicazione. Trascorso tale periodo la copertura cessa nei confronti della vecchia ubicazione.

## **SEZIONE III - NORME DI LIQUIDAZIONE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO E ADB E FURTO E RAPINA**

### **5.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

La presente assicurazione si intende stipulata per conto di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. In caso di sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato (se diverso dal Contraente), i terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### **5.2 Obblighi in caso di Sinistro**

**In caso di Sinistro, l'Assicurato od il Contraente deve:**

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del C. C.;
- b) darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia cui è assegnata la polizza, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.; farne denuncia all'Autorità Giudiziaria, se si tratta di sinistro che possa coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardino furto, rapina e scippo, entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, specificando il momento del sinistro, le modalità ed il presumibile ammontare del danno. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
- c) conservare, sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato senza avere, per tale titolo, diritto a indennità alcuna;
- d) presentare alla Società, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata delle cose distrutte, sottratte o danneggiate, con l'indicazione del loro valore, nonché una copia della eventuale denuncia fatta all'Autorità;
- e) denunciare tempestivamente la distruzione o la sottrazione di titoli di credito anche ai debitori nonché esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
- f) dare dimostrazione, sia nei confronti della Società che dei Periti, della qualità, quantità, e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli tenendo a disposizione titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento di prova che possa essergli ragionevolmente richiesto; facilitare le indagini e gli accertamenti che la società ed i Periti stessi ritenessero necessario esperire presso terzi.

**L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), c), e) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.**

Prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società il Contraente o l'Assicurato può modificare lo stato delle cose, nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

### **5.3 Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### **5.4 Esagerazione dolosa del danno**

**Il Contraente o l'Assicurato che:**

- **esagera dolosamente l'ammontare del danno;**



- **dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro;**
- **occulta, sottrae o manomette cose non rubate o indenni;**
- **adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;**
- **altera dolosamente le tracce, i residui del sinistro o gli indizi materiali dei reati o facilita il progresso del sinistro**  
**perde il diritto all'indennizzo.**

## 5.5 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da una persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle due Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, **escluso ogni obbligo solidale.**

## 5.6 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5.2 - Obblighi in caso di sinistro;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione previsti dall'art.

**5.7 - Determinazione del danno;**

- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 5.5 lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolte in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

## 5.7 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita secondo i seguenti criteri, separatamente per:

**Fabbricato:** si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore ricavabile dai residui delle parti suddette, escludendo soltanto il valore dell'area.

Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione con l'impiego di materiali di uso corrente.



**ZURICH**<sup>®</sup>

### **5.8 Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. (Spese di salvataggio) a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

### **5.9 Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di terzi.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi di cui alle esclusioni delle singole sezioni.

## **SEZIONE IV - NORME DI ADESIONE E OPERATIVITA' DELLA COPERTURA**

### **6.1 Contraente**

La presente convenzione viene stipulata da Vorsicher Srl in nome e per conto degli acquirenti del sistema di allarme denominato SMARTHOME (Assicurati), restando il Contraente di polizza estraneo ad ogni altro rapporto d'interesse diretto tra l'Assicurato stesso e la Compagnia di assicurazioni. Spetta comunque al Contraente, l'obbligo del riversamento alla Compagnia, tramite il Broker, dei premi corrisposti dagli Assicurati relativi all'adesione prescelta, per la quale verrà emesso dalla Compagnia regolare Attestato di Adesione e copertura.

### **6.2 Decorrenza della garanzia**

La garanzia per ogni singola adesione, ha effetto dalle ore 00.00 del giorno indicato nel *CERTIFICATO DI INSTALLAZIONE*, purché sia stato pagato il relativo premio e terminerà alle ore 00.00 dell'anno successivo senza rinnovo tacito.

### **6.3 Forma dell'assicurazione**

La presente assicurazione è prestata per le Sezioni Incendio e Furto per le garanzie e le somme indicate alle rispettive partite, nella forma a Primo Rischio Assoluto, ovvero in deroga all'art. 1907 C.C.

### **6.4 Esonero dalla dichiarazione di sinistri pregressi**

Il Contraente / Assicurato è esonerato dal dichiarare eventuali sinistri pregressi.

**Data di ultimo aggiornamento**

Zurich Insurance plc  
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda  
Registro del Commercio di Dublino n. 13460  
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese  
preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari  
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano  
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603  
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066  
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968  
Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano  
Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

modello P.0344.CGA - ed. 04.2019